



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Servizio Enti Locali


Divisione Servizi Locali di Interesse Statale

Roma, 26/6/1990

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

e per conoscenza

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto ROMA
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Legislativo ROMA
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica ROMA





Ministero dell'Interno

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale dell'emigrazione
e degli Affari Sociali ROMA
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Segreteria Generale - Centro per
l'Informatica ROMA
- AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Civili
e delle Libere Professioni ROMA
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- ALL'ISTAT
Via Cesare Balbo ROMA
- ALL'A.N.C.I.
Via dei Prefetti n. 46 ROMA
- ALL'A.N.U.S.C.A.
P.zza XX Settembre n. 3 Castel San Pietro Terme (BO)

CIRCOLARE MI.A.C.E.L. N. 12

PROT. N. 09003338 - 15100/366

OGGETTO: AIRE - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.



Ministero dell'Interno

SOMMARIO

- Premessa	pag. 5
- Adempimenti iniziali per l'impianto dell'A.I.R.E.	pag. 8
. Fase 1	pag. 8
. Fase 2	pag. 9
. Fase 3	pag. 11
. Fase 4	pag. 11
. Fase 5	pag. 12
. Fase 6	pag. 12
- Gestione dell'A.I.R.E.	pag. 13
. Iscrizioni all'A.I.R.E.	pag. 13
. Cancellazione dall'A.I.R.E.	pag. 18
. Aggiornamento di notizie anagrafiche	pag. 20
- Protocollo anagrafico	pag. 22
- Notizie da riportare sulle schede anagrafiche	pag. 23
- Generalità sui nuovi modelli anagrafici	pag. 24
- Descrizione del Modello AIRE/01	pag. 25
- Utilizzazione del Modello AIRE/01	pag. 27
- Descrizione del Modello CONS/01	pag. 36
- Utilizzazione del Modello CONS/01	pag. 38
- Modelli AIRE/02, AIRE 03, CONS/02 e CONS/03	pag. 45
- Certificazioni anagrafiche	pag. 46



Ministero dell'Interno

- Utilizzo di sistemi informatici pag. 49
- Allegati per la gestione dell'A.I.R.E. pag. 51



Ministero dell'Interno

PREMESSA

La materia anagrafica è stata di recente oggetto di ripetuti interventi del Legislatore, per cui si rende necessario fissare dei criteri che consentano, all'operatore demografico, una interpretazione organica della materia, ed una corretta compilazione della relativa modulistica.

In via preliminare è opportuno riepilogare le normative che presiedono alla materia in questione:

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (G.U. n. 132 dell'8.6.1989);
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani residenti all'estero. (G.U. n. 261 del 7.11.1988);
- Decreto del Presidente della Repubblica 6.9.1989, n. 323 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 27.10.1988 n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani residenti all'estero (G.U. n. 223 del 23.9.1989).

Dal suddetto quadro normativo si ricava l'attuale esistenza di due distinte Anagrafi:

- 1) Anagrafe della popolazione residente (APR) presso i Comuni;
- 2) Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) presso i Comuni ed il Ministero dell'Interno.



Ministero dell'Interno

In dettaglio, il Legislatore, attraverso la istituzionalizzazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ha reso possibile l'avviamento di una corretta gestione anagrafica delle situazioni accertate. Inoltre, grazie all'A.I.R.E. istituita presso il Ministero dell'Interno, sarà anche possibile programmare in modo più razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli italiani residenti all'estero, oltre a garantire loro una più puntuale convocazione al voto, in occasione di consultazioni elettorali.

Nel prendere in esame le problematiche connesse all'A.I.R.E., in funzione degli adempimenti previsti dalla Legge 27 ottobre 1988 n. 470, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323, si devono considerare tutte le implicazioni anagrafiche, comprese quelle che potevano ritenersi riguardare soltanto l'Anagrafe della popolazione residente (APR).

Ciò non soltanto perchè, istituzionalmente e formalmente, l'A.I.R.E. fa parte delle Anagrafi della popolazione, come ribadito dall'art. 1 del citato D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323, ma, molto più sostanzialmente, perchè le connessioni esplicite ed implicite tra l'A.P.R. e l'A.I.R.E. sono varie e molteplici, venendo così garantita la continuità nella iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, e, compatibilmente con la diversa realtà della residenza all'estero, la massima uniformità nelle procedure e negli adempimenti.

Pertanto, ove non esplicitamente disposto dalla regolamentazione A.I.R.E., si dovrà far ricorso, per analogia, a quanto stabilito per l'A.P.R..



Ministero dell'Interno

Con il presente documento, articolato in più punti, si è inteso quindi considerare in una visione organica ed uniforme entrambe le normative anagrafiche.



Ministero dell'Interno

ADEMPIMENTI INIZIALI PER LA GESTIONE DELL'A.I.R.E.

Prima di illustrare i momenti della gestione dell'A.I.R.E., si ritiene opportuno descrivere gli adempimenti iniziali per l'impianto dell'A.I.R.E. stessa, per i quali ci si avvarrà dei modelli AIRE/01 e CONS/01 descritti in altra parte della circolare.

FASE 1

I Comuni, entro il 31 ottobre 1990, costituiranno l'A.I.R.E. con le schede già contenute nella "Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero", istituita con circolare ISTAT n. 22 prot. 6157 del 21 febbraio 1969, compileranno ed invieranno i relativi modelli AIRE/01 alla Prefettura di competenza per l'inoltro al Ministero dell'Interno.

Gli stessi adempimenti verranno effettuati, in prosieguo, con le schede di tutti gli eliminati dall'Anagrafe della popolazione residente per emigrazione definitiva all'estero a partire dal 1° novembre 1891 e nati dopo tale data, di cui non risulti in Anagrafe il rimpatrio o la morte o la perdita della cittadinanza italiana.

Tali iscrizioni all'A.I.R.E. saranno effettuate per espatrio e/o residenza all'estero, d'ufficio, ed avranno la stessa decorrenza della precedente iscrizione alla "Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero" per i cittadini che vi erano stati iscritti, mentre, per gli altri, le iscrizioni avranno tutte decorrenza dal 1° luglio 1990.



Ministero dell'Interno

Il modello AIRE/01 è stato stampato complessivamente in 5.500.000 esemplari, da distribuire ai Comuni secondo il piano di ripartizione già inviato alle Prefetture; nelle confezioni è compresa una penna a sfera a punta fine ed inchiostro nero ogni 100 modelli.

Le Prefetture disporranno di una piccola scorta per rifornire i Comuni che esauriranno i modelli, ed il Ministero dell'Interno dispone di una scorta centralizzata, con la quale potrà, a sua volta, rifornire tempestivamente le Prefetture.

Terminata la scorta del Ministero, gli ulteriori modelli saranno direttamente approvvigionati dai Comuni.

FASE 2

Per accordo tra il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri gli Uffici Consolari hanno già iniziato ad inviare le dichiarazioni sottoscritte dagli italiani residenti all'estero, o compilate d'ufficio, alle Prefetture, per l'inoltro ai Comuni, su modelli provvisori. Appena saranno distribuiti i modelli CONS/01, i Consolati proseguiranno le comunicazioni usando detti modelli. Sulla base di dette comunicazioni, i Comuni provvederanno ad aggiornare l'A.I.R.E., costituita nella prima fase, inserendovi i residenti all'estero non ancora iscritti e completando le notizie relative a quelli già iscritti. Invieranno, quindi, i relativi modelli AIRE/01 alla Prefettura di competenza, per l'inoltro a questo Ministero; tali iscrizioni all'A.I.R.E. saranno tutte effettuate per espatrio e/o residenza all'estero, su se-



Ministero dell'Interno

gnalazione di un Ufficio Consolare o su richiesta di persona legittimata.

Se i Comuni non saranno in grado di effettuare le iscrizioni all'A.I.R.E. per mancanza delle notizie indispensabili, ne faranno immediata richiesta agli Uffici Consolari, e questi ultimi provvederanno ad inviarle tempestivamente. Tali richieste dovranno essere incluse in una busta aperta con l'indirizzo dell'Ufficio Consolare al quale la corrispondenza dovrà essere inoltrata; tali buste dovranno poi essere incluse in una busta unica che dovrà essere chiusa ed indirizzata al "Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Corrieri - Reparto Spedizioni - 00100 ROMA" (senza foglio di accompagnamento), che provvederà al relativo inoltro agli Uffici Consolari competenti, a mezzo di bollette o corrieri diplomatici).

Il modello CONS/01 è stato stampato complessivamente in 5.500.000 esemplari, da distribuire agli Uffici Consolari di prima categoria secondo il piano di ripartizione approvato dal Ministero degli Affari Esteri; nelle confezioni è compresa una penna a sfera a punta fine ed inchiostro nero ogni 100 modelli.

Il Ministero degli Affari Esteri disporrà di una scorta centralizzata, per rifornire gli Uffici Consolari che per primi esauriranno i modelli.

Terminata la scorta del Ministero, gli ulteriori modelli sa-



Ministero dell'Interno

ranno direttamente approvvigionati dagli Uffici Consolari.

FASE 3

Il Ministero dell'Interno, avvalendosi del supporto tecnico del C.E.D. della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, dopo aver acquisito tutti i modelli AIRE/01, segnalerà ai Comuni le eventuali doppie iscrizioni, ed invierà per la prima volta l'elenco degli iscritti all'A.I.R.E. di tutti i Comuni e della Anagrafe Centrale Residuale, con le rispettive notizie anagrafiche, al Ministero degli Affari Esteri, per l'inoltro agli Uffici Consolari di prima categoria.

Le cancellazioni per doppia iscrizione, previa intesa tra i Comuni interessati, verranno effettuate d'ufficio, e considerate come trasferimento in altra A.I.R.E..

FASE 4

Gli Uffici Consolari, verificati tempestivamente gli elenchi, invieranno i modelli CONS/01 con le richieste di cancellazione (deceduti o non più in possesso della cittadinanza italiana) o con le richieste di aggiornamento (residenza all'estero sconosciuta, ulteriori notizie, ecc. ecc.) alle Prefetture, per l'inoltro ai Comuni, i quali, dopo aver aggiornato l'A.I.R.E., invieranno i relativi modelli AIRE/01 alla Prefettura di competenza, per l'inoltro a questo Ministero.



Ministero dell'Interno

Gli aggiornamenti e le cancellazioni di cui sopra saranno effettuate su segnalazione di un ufficio consolare.

FASE 5

Il Ministero dell'Interno, avvalendosi del supporto tecnico del C.E.D. della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, comunicherà ai Comuni i codici sanitari degli iscritti all'A.I.R.E., ed invierà l'elenco definitivo degli iscritti all'A.I.R.E., con le rispettive informazioni anagrafiche, al Ministero degli Affari Esteri, per l'inoltro agli Uffici Consolari di prima categoria.

I Comuni, in questa fase, non dovranno compilare i modelli AIRE/01 per l'aggiornamento dei codici sanitari.

FASE 6 (dopo l'elaborazione dei dati del censimento)

Il Ministero dell'Interno, unitamente all'ISTAT, dopo aver verificato gli iscritti all'A.I.R.E. con gli iscritti all'A.P.R. di tutti i Comuni, segnalerà ai Comuni le eventuali doppie iscrizioni all'A.P.R. ed all'A.I.R.E., per le opportune cancellazioni.



Ministero dell'Interno

GESTIONE DELL'A.I.R.E.

Dopo avere delineato le varie fasi relative all'impianto ed alla messa a punto dell'A.I.R.E., si ritiene doverne analizzare la gestione a regime, che partirà dal 1° novembre 1991.

Iscrizione all'A.I.R.E.

L'iscrizione in una A.I.R.E. può essere effettuata per i seguenti motivi:

- 1) espatrio e/o residenza all'estero;
- 2) nascita (registrata o trascritta allo Stato civile);
- 3) trasferimento da un'altra A.I.R.E.;
- 4) reinscrizione da irreperibilità;
- 5) acquisto della cittadinanza italiana.

Al motivo 1) sono da ascrivere anche i casi dell'esistenza all'estero di cittadino italiano giudizialmente dichiarata.

Il motivo 4) si riferisce alla nuova iscrizione di un cittadino italiano già cancellato da una A.I.R.E. per irreperibilità presunta, e successivamente ricomparso in una Circostrizione Consolare.



Ministero dell'Interno

L'iscrizione all'A.I.R.E. per i motivi di cui al n. 1 e 4 viene effettuata in base a dichiarazione di residenza all'estero resa al Consolato da persona legittimata, od in base all'iscrizione d'ufficio negli schedari consolari comunicate ai Comuni a norma dell'art. 6, settimo comma della legge stessa. Il Consolato che riceve dichiarazioni anagrafiche rilascerà, a chi le rende, copia del modello CONS/01, per ricevuta.

L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato o dalla comunicazione d'ufficio dal Consolato, comporta che la cancellazione dall'A.P.R. verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all'estero, con conseguente segnalazione al Prefetto (art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Se il Comune di iscrizione A.I.R.E. coincide con il Comune di ultima residenza in Italia, la scheda anagrafica individuale verrà trasferita dallo schedario A.P.R. allo schedario A.I.R.E., dopo gli opportuni aggiornamenti. Nel caso in cui la richiesta sia fondata su motivi diversi dall'ultima residenza, la scheda anagrafica deve essere compilata ex novo.

L'iscrizione per trasferimento da un'altra A.I.R.E. è effettuata in base a richiesta di persona legittimata presentata al Consolato od al Comune di nuova iscrizione.

Se la predetta richiesta è presentata direttamente al Comune di nuova iscrizione, dovrà essere rilasciata al richiedente copia del



Ministero dell'Interno

modello AIRE/01 per ricevuta (art. 13, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

L'iscrizione all'A.I.R.E. per nascita o per acquisizione di cittadinanza potrà essere perfezionata soltanto al momento in cui verranno all'Ufficiale d'Anagrafe gli estremi della trascrizione o della registrazione dei relativi atti.

Per poter effettuare l'iscrizione all'A.I.R.E. di un cittadino italiano è necessario conoscere le seguenti notizie anagrafiche:

- a) cognome;
- b) nome (primo nome);
- c) data di nascita;
- d) luogo di nascita;
- e) Comune italiano e relativa sigla provincia oppure territorio estero di nascita;
- f) Comune italiano e relativa sigla di provincia di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita o del titolo equipollente;
- g) estremi della registrazione o della trascrizione (anno, parte, serie, numero).



Ministero dell'Interno

Qualora pervenissero da un Consolato dichiarazioni o comunicazioni d'ufficio prive di qualcuna delle notizie sopraelencate ed il Comune non fosse in grado di integrarle, l'Ufficiale d'Anagrafe non potrà perfezionare le iscrizioni all'A.I.R.E. e quindi non dovrà assegnare i numeri distintivi di iscrizione A.I.R.E.; in tal caso farà immediata richiesta delle notizie mancanti agli Uffici Consolari, e questi ultimi provvederanno ad inviarle tempestivamente.

Le comunicazioni agli Uffici Consolari dovranno essere incluse in una busta aperta con l'indirizzo dell'Ufficio Consolare al quale la corrispondenza dovrà essere inoltrata; tali buste dovranno poi essere incluse in una busta unica che dovrà essere chiusa ed indirizzata al "Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Corrieri - Reparto Spedizioni - 00100 ROMA " (senza foglio di accompagnamento), che provvederà al relativo inoltro agli Uffici Consolari competenti, a mezzo di bollette o corrieri diplomatici).

Il Comune di iscrizione o di nuova iscrizione all'A.I.R.E. deve essere individuato in base ai seguenti criteri, facendo riferimento ad uno qualsiasi dei componenti della famiglia A.I.R.E.:

- 1) ultimo Comune di residenza in Italia;
- 2) Comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita;
- 3) Comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita di un ascendente;
- 4) Comune di residenza o di iscrizione all' A.I.R.E. di un familiare vivente o di un ascendente vivente;



Ministero dell'Interno

5) Comune già di residenza di un ascendente.

Si ricorda che vanno considerati gli ascendenti sia per via maschile che per via femminile.

Qualora non ricorra nessuno dei casi precedenti, l'iscrizione sarà effettuata all'Anagrafe Centrale Residuale istituita presso il Comune di Roma (RM), e distinta dall'A.I.R.E. dello stesso Comune.

La decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. è stabilita con i seguenti criteri:

- a) l'iscrizione per espatrio decorre dalla data della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se è stata resa la dichiarazione al Consolato entro novanta giorni dall'arrivo nella Circostrizione Consolare; altrimenti decorre dalla data di ricezione da parte del Comune, della comunicazione del Consolato;
- b) l'iscrizione per nascita o per acquisto della cittadinanza decorre dalla data della registrazione o trascrizione dei relativi atti;
- c) negli altri casi (trasferimento da AIRE ad AIRE, reinscrizione da irreperibilità) l'iscrizione decorre dalla data di ricezione della richiesta o della comunicazione, oppure dalla data della richiesta se quest'ultima è stata presentata direttamente al Comune.

L'iscrizione all'A.I.R.E. comporta l'attribuzione di un numero distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. nell'ambito del Comune, co-



Ministero dell'Interno

si strutturato: "EAAAA-NNNNNN", dove E indica "Estero" "AAAA" indica l'anno di iscrizione all'A.I.R.E., a partire dal 1990, ed "NNNNNN" è un progressivo di iscrizione nell'anno.

Qualora, a regime, cioè dopo il 1° novembre 1991, l'iscrizione alla A.I.R.E. sia effettuata in base a comunicazione d'ufficio da parte di un Consolato, dovrà essere notificata agli interessati al loro indirizzo all'estero (art. 15 comma 2 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Invece, qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, effettuare l'iscrizione ad una A.I.R.E., in seguito a richiesta presentata al Comune od al Consolato, deve esserne data, fin da adesso, immediata comunicazione agli interessati, al loro indirizzo all'estero (art. 18 comma 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Cancellazione dall'A.I.R.E.

La cancellazione da una A.I.R.E. può essere effettuata per i seguenti motivi:

- 1) rimpatrio e/o residenza in Italia;
- 2) morte (registrata o trascritta allo stato civile);
- 3) trasferimento in un'altra A.I.R.E.;
- 4) irreperibilità presunta;
- 5) perdita della cittadinanza italiana.



Ministero dell'Interno

La cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio e/o residenza in Italia può essere effettuata soltanto in base a richiesta presentata da persona legittimata al Comune di residenza, oppure d'ufficio, e non in base ad una richiesta trasmessa da un Consolato nè in base ad una comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato (art. 7 e 15 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Il motivo di cui al n. 2 comprende anche il caso della morte presunta giudizialmente dichiarata.

La cancellazione dall'A.I.R.E. per morte potrà, naturalmente, essere perfezionata soltanto al momento in cui pervengono all'Ufficiale di Anagrafe gli estremi della trascrizione dell'atto di morte.

La cancellazione per irreperibilità presunta deve essere effettuata soltanto d'ufficio, quando non siano conosciuti la residenza e l'indirizzo dell'iscritto all'A.I.R.E., e siano trascorsi cento anni dalla sua nascita oppure non sia stato possibile individuarlo nè in una Circonscrizione Consolare nè in un Comune italiano in due censimenti successivi: essa non comporta segnalazione al Prefetto.

La decorrenza della cancellazione dall'A.I.R.E. è stabilita dalle seguenti regole:

- a) la cancellazione per rimpatrio e/o residenza in Italia decorre dalla data della dichiarazione al Comune di nuova residenza o dalla data del provvedimento di cancellazione d'ufficio;
- b) la cancellazione per trasferimento in un'altra A.I.R.E. ha la stessa decorrenza della iscrizione; per tale decorrenza di fa riferimento



Ministero dell'Interno

alla data del ricevimento della richiesta di trasferimento (art. 18, secondo comma del D.P.R. 30.5.1989 n. 223).

- d) la cancellazione per irreperibilità presunta decorre, secondo il caso, dalla data del secondo censimento senza rilevazione o dal centesimo anniversario della nascita;
- e) la cancellazione per perdita della cittadinanza italiana decorre dalla data della perdita della cittadinanza stessa.

Dopo il 1° novembre 1991, la cancellazione effettuata dall'A.I.R.E. nei seguenti casi dovrà essere notificata agli interessati (art. 15 comma 2 D.P.R. 30.5.1989 n. 223):

- a) per rimpatrio e/o residenza in Italia, accertata d'ufficio;
- b) per perdita della cittadinanza italiana, accertata d'ufficio;
- c) per perdita della cittadinanza italiana, su comunicazione di un Ufficio Consolare.

Aggiornamento di notizie anagrafiche.

L'aggiornamento di notizie anagrafiche può essere effettuato, a seconda del caso, in base a richiesta presentata da persona legittimata al Consolato od al Comune di iscrizione A.I.R.E., in base a comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato, o su comunicazione di un Ufficiale di Stato Civile.

A regime, dopo il 1° novembre 1991, gli aggiornamenti di notizie anagrafiche degli iscritti all'A.I.R.E. non potranno essere effettuati d'ufficio.



Ministero dell'Interno

L'aggiornamento di notizie anagrafiche decorre dalla data di ricezione della richiesta o della comunicazione, oppure dalla data della richiesta se quest'ultima è stata presentata direttamente al Comune.

Si fa notare che il rimpatrio in Italia o la irreperibilità nella Circostrizione Consolare di un iscritto all'A.I.R.E. viene segnalata dal Consolato come aggiornamento di residenza ed indirizzo, lasciando in bianco queste notizie. L'Ufficio Consolare, infatti, può e deve soltanto verificare la presenza dei cittadini italiani nella propria Circostrizione Consolare. Notizie dell'eventuale trasferimento presso altre Circostrizioni Consolari, o del rimpatrio, possono essere comunicate con normale corrispondenza all'Ufficio Consolare o al Comune interessati, per promuoverne i competenti accertamenti.

E' opportuno ricordare che il trasferimento in un'altra città, compresa nella stessa Circostrizione Consolare di prima categoria, deve intendersi come cambio di indirizzo e non di residenza.

Qualora, a regime, dopo il 1° novembre 1991, l'aggiornamento di notizie anagrafiche sia effettuato in base a comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato, dovrà essere notificata agli interessati al loro indirizzo all'estero (art. 15 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Qualora, in precedenza, non siano state effettuate cancellazioni o iscrizioni a seguito di movimenti da o per l'estero, non si dovranno effettuare ricostruzioni anagrafiche, ma si procederà soltanto a registrare la situazione in atto.



Ministero dell'Interno

PROTOCOLLO ANAGRAFICO.

I comuni devono utilizzare codifiche di protocollo separate per l'A.P.R. e per l'A.I.R.E..

Tutti i documenti ed i modelli, connessi con i movimenti e con gli aggiornamenti anagrafici, devono essere opportunamente protocollati, in modo tale da conservarne la connessione stessa, e da facilitarne la ricerca negli archivi. I riferimenti di protocollo andranno perciò riportati anche sulle schede anagrafiche, insieme con i movimenti e con gli aggiornamenti a cui si riferiscono.



Ministero dell'Interno

NOTIZIE DA RIPORTARE SULLE SCHEDE ANAGRAFICHE

Le notizie da riportare sugli atti anagrafici, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, sono stabilite da questo Ministero d'intesa con l'ISTAT.

Pertanto, successivamente, il Ministero dell'Interno e l'ISTAT ai sensi degli articoli 20 del D.P.R. 30.5.89 e 6 del D.P.R. 6.9.1989 N. 323, predisporranno le nuove schede individuali e di famiglia adatte sia per l'A.P.R. che per l'A.I.R.E., che dovranno contenere le informazioni indicate in allegato.

Naturalmente i Comuni dovranno aggiungere le informazioni mancanti sulle schede anagrafiche attualmente in uso.